del 04/08/2015 USCITA sottocl. A - 4677



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto REGISTRO DECRETI Prot. n. 0000527 - 03/08/2015 - REGISTRAZIONE







* Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ORDINANZA MINISTERIALE

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA) E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E DI ARTE DRAMMATICA

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1.	Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza	8 settembre 2015
2.	Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati	15 settembre 2015
3.	Termine per reclami, rinunce e rettifiche	22 settembre 2015
4.	Pubblicazione punteggi definitivi	28 settembre 2015
5.	Pubblicazione dei trasferimenti	30 settembre 2015
6.	Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee	5 ottobre 2015
7.	Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea	7 ottobre 2015
8.	Pubblicazione delle utilizzazioni disposte	15 ottobre 2015



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente le disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Contratto collettivo decentrato nazionale siglato il 31 maggio 2002, concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l'anno accademico 2005-2006;

VISTO l'incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine "utilizzazioni", inserito all'articolo 5, punto 14, del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli articoli 3, 4 e 4-bis dello stesso Contratto;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4 agosto 2010, relativo al quadriennio normativo 2006-2009;

CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l'anno accademico 2015-2016, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 22 giugno 2015;

VISTO l'avviso della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore prot. 8893 del 28 luglio 2015, per l'assunzione di 167 docenti con decorrenza giuridica dal 1/11/2014;

VISTO il provvedimento 14 maggio 2014, con il quale il Commissario *ad acta*, in esecuzione della sentenza n. 733/14 del Tar Lazio, ha disposto la statizzazione dell'Istituto Musicale Pareggiato "G. Braga" di Teramo, ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;

ORDINA

- ART. 1 -Oggetto

1. La presente Ordinanza disciplina, per l'anno accademico 2015-2016, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti, dell'Istituto Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo, nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.



2. Sono altresì ammessi a partecipare alle procedure di mobilità di cui alla presente Ordinanza, con le modalità e i tempi di seguito indicati, anche i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali (GNE e GET), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'anno accademico 2014-2015.

- Art. 2 -

Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

- 1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 Allegati C1 e C2 rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui l'interessato presta servizio o spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio dell'8 settembre 2015. Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine dell'8 settembre 2015. Le Istituzioni, nel caso di domande presentate a mano, ne rilasciano apposita ricevuta.
- 2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
- 3. Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli, non saranno prese in considerazione.
- 4. Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

- ART. 3 -

Indicazione delle preferenze

- Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate, l'Istituto Superiore di studi musicali e coreutici "G. Braga" di Teramo. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
- 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
- Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

- ART. 4 -

Sezioni staccate

1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.



- **ART. 5** Rinuncia

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del **22 settembre 2015**, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

 Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

- ART. 6 -Documentazione delle domande

- La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002¹.
- 2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309 del 1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

¹ Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.



- 5. Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, l'interessato comprova con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi².
- 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:
 - Teoria dell'armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
- 7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
- 8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

- Art. 7 -Competenza a disporre i trasferimenti

1. I trasferimenti del personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero.

- ART. 8 -Adempimenti dei Direttori delle Istituzioni interessate alla mobilità

- 1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.
- 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul predetto sito internet entro la data del 15 settembre 2015, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 22 settembre 2015, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, immettendo i relativi dati rettificati nel sistema informatico. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

² La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità.



- Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.
- 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.

- Art. 9 -Pubblicazione dei movimenti

- 1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 28 settembre 2015.
- 2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati, entro la data del 30 settembre 2015, mediante affissione all'albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet http://afam.miur.it, del provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l'indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

- ART. 10 -

Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

- 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico 2015-2016 sono resi noti il **5 ottobre 2015** sul sito *internet* http://afam.miur.it.
- La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 7 ottobre 2015, ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
- 3. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all'articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
- 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
- 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il **14 ottobre 2015**. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
- 7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 15 ottobre 2015.

- ART. 11 -

Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

- 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 5 ottobre 2015 sul sito internet http://afam.miur.it. Il personale interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il 7 ottobre 2015, all'Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
- 2. In ciascuna domanda deve essere indicato l'ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.



- 3. L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall'articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
- 4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all'Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
- 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il **14 ottobre 2015**. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
- 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 15 ottobre 2015.

- ART. 12 - Pubblicazione

1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito *internet* <u>www.afam.miur.it</u>, nonché sul sito http://afam.miur.it.

- ART. 13 -Ricorsi

- 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 2. L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE DEI CONSERVATORI E DELLE ACCADEMIE Anno Accademico 2015/2016

Protocollo:	(Riservato	all'Istituzione)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASPIRANTE

Situazione anagrafica Cognome di nascita		Residenza attuale	
Nome		. Via	
Sesso M1 F1		c.a.p	
Data di nascita		Comune	
Comune di nascita		Provincia	
Provincia di nascita		Telefono	
Nazionalità		Email	•••
Codice fiscale			
Situazione di ruolo			
Codice settore	_		
Insegnamento di titolarità		****	
Istituzione di titolarità			
Istituzione di servizio			
SEZIONE B - TABELLA DI	- VALUTAZIONE		
Anzianità di servizio	prestato successivamente alla	decorrenza giuridica della nomina	anni
2 Numero complessivo di anni di s conservatori e negli istituti musical (lettera b - punto 1 allegato A)			anni
3 Numero complessivo di anni di s prestati nelle accademie , nei cons quello di appartenenza (lettera c -	ervatori e negli istituti musical	erso da quello di attuale titolarità i pareggiatì nonché in ruoli diversi da	ruolo preruolo
4 Numero complessivo di anni di s - punto 1 allegato A)	ervizio pre-ruolo o di ruolo pre	stati in altro ordine di scuola (lettera f	ruolo preruolo
5 Anzianità di servizio di ruolo (alm attuale titolarità (lettera d - punto 1		luzione di continuità nell'istituzione di	anni
6 Anzianità di servizio di ruolo (alm nell'insegnamento di attuale titolari			anni
Esigenze di famiglia			
7 Ricongiungimento al coniuge o a	ii figli nella provincia (lettera a	- punto 2 allegato A)	
8 Provincia dove possono essere a allegato A)	assistiti i figli minorati, ovvero o	coniuge inabile (lettera d - punto 2	

9 Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera b - punto 2 allegato A)	_	
10 Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2 allegato A)	_	
11 Provincia dove ha sede il luogo di cura o di assistenza di parenti e affini fino al terzo grado (diversi dai figli e dal coniuge) art. 33 della L. 104/ 92 (lettera e - punto 2 allegato A)		
Titoli generali 12 Numero di promozioni di merito distinto (lettera a - punto 3 allegato A)		_
13 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, o esami e titoli, per l'acce appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera b - punto 3 allegato A)	sso al ruolo	di _
14 Numero diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di Accademia di arte drammat diplomi di specializzazione conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (lettera c - punto 3 alleg		, nonché _
15 Numero dei titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca (lettera d - punto 3 a	allegato A)	_
16 Numero dei corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale (lettera e - pun	to 3 allegato) A) _
SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità 17 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto nell'ultimo quinquennio		
Precedenze		
18 II docente usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si	No
19 Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si	No
20 Provincia in cui l'aspirante essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 – comma 5 - della L.104/ 92) usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità		
21 Provincia, limitrofa a quella prevista dalla casella 20, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza	-	
22 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, (art. 33 - comma 6 -		
della L. 104/92) intende usufruire della precedenza 23 Il docente usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza?	Si	No
SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI		
Allegati nº Allegati 1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

SEZIONE E - PREFERENZE Sedi di preferenza		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
data		firm
data		firma
05710NE E DDEEEDENZE		
SEZIONE E - PREFERENZE Eventuali altre sedi di prefere		
11		
12		
13.		
14		
15		
16	40	
17 18		
19		
20		
21		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		

28. ______ 53. _____

29	54
30	55
31	56
32.	
33	
34	
35	

data

DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE

Il/La sottoscritto/a dichiara:

1)		- · ·	enza dal per effetto usufruito dei seguenti periodi d assegn
	di avere, quindi, una anzianità tabella di valutazione (allegato		el punto 1 lettere a, b), c), della di cui:

	anno	dal	Al	Istituzione
anni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1) (2) (3)				
anni derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza				

⁽¹⁾ l'anzianità di servizio di cui alla lettera a) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio, comunque prestati nel ruolo di attuale appartenenza successivamente alla decorrenza giuridica della nomina. va parimenti considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di pronuncia giudiziale passata in giudicato.

⁽²⁾ al personale docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, per la frequenza del dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio – a norma dell'art. 463 del D.Lgs 16/4/1994, n. 297 – da parte di amministratori statali di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, e' riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità secondo la lettera c) della tabella di valutazione (allegato A).

⁽³⁾ qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà' attribuito alcun punteggio.

1) aver maturato, anteriormente al servizio di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità:

	anno	dal	al	Note	istituzione
Servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli Istituti Musicali Pareggiati in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (1) (All. A - lett. b)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità prestato nelle accademie, nei conservatori e negli istituti musicali pareggiati nonché in ruoli diversi da quello di appartenenza (2) (All. A - lett. c)					
Servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno 3 anni senza soluzione di continuità nell'istituzione e/o nell'insegnamento di attuale titolarità (All. A rispettivamente lett. d) e lett. e)					
Servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola (All. A - lett. f)					

⁽¹⁾ l'anzianità di cui alla lettera b della tabella di valutazione comprende il servizio pre-ruolo relativo al ruolo di appartenenza, prestato nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati; tale anzianità si riferisce anche al servizio non di ruolo ivi compreso quello militare. prestato in costanza di rapporto di impiego nello stesso ruolo di appartenenza.

⁽²⁾ l'anzianità di cui alla lettera c) della tabella di valutazione comprende gli anni di servizio prestati nelle Accademie, nei Conservatori e negli Istituti Musicali pareggiati riferiti, sia al servizio pre-ruolo, sia a quello di ruolo diversi da quello di attuale titolarità, ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego in ruoli diversi da quelli di appartenenza. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra nell'anzianità prevista dalla lettera

- c) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.
- (3) qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per il servizio di ruolo di cui alle lettere a) e c) della tabella di valutazione sarà attribuito per intero a condizione che nel relativo anno accademico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. in caso contrario l'anno non può essere valutano e, pertanto, non sarà' attribuito alcun punteggio.

Mod Y2 Allegato C 2

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DEI CONSERVATORI, DELLE ACCADEMIE E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

Anno Accademico 2015/2016

Protocollo:	(Riservato all'Istituzione)
SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIV	I DELL'ASPIRANTE
Situazione anagrafica Cognome di nascita	Residenza attuale
Nome	Via
Sesso M	c.a.p
Comune di nascita	Provincia
Provincia di nascitaNazionalità	TelefonoE-mail
Codice fiscale	
Situazione di ruolo	
Profilo professionale	
Istituzione di titolarità	
Istituzione di servizio	
SEZIONE B - TABELLA DI VALUTA	AZIONE
Anzianità di servizio 1 Anzianità di servizio comunque prestato nel profilo di appartenenza (lettera a - punto	successivamente alla decorrenza giuridica della nomina anni mesi 1- allegato A1)
2 Numero complessivo di anni di servizio n A1)	ion di ruolo o di altro servizio (lettera b - punto 1- allegato anni mesi
	anni) prestato senza soluzione di continuità nel profilo di anni rità (lettere c, d - punto 1 – allegato A1)
Esigenze di famiglia 4 Ricongiungimento al coniuge o ai figli nell	a provincia (lettera a - punto 2 - allegato A1)
5 Provincia dove possono essere assistiti i allegato A1)	figli minorati, ovvero il coniuge inabile (lettera d - punto 2 –
6 Numero dei figli che non abbiano compiut	o sei anni di età (lettera b - punto 2 – allegato A1)
7 Numero dei figli di età superiore ai sei allegato A1)	anni, ma non superiore ai diciotto (lettera c - punto 2
8 Provincia dove ha sede il luogo di cura o dai figli e dal coniuge) art. 33 della L.104/9:	di assistenza di parenti e affini entro il terzo grado (diversi

Titoli generali 9 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di a punto 3 - allegato A1)	ppartenenza	(lettera a –
10 Numero di inclusioni in graduatorie di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a nell'ambito della Pubblica Amministrazione (lettera b - punto 3 - allegato A1)	ı quello di apr	partenenza
11 Numero di superamenti di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali (lettera c - punto 3 - allegato	A1)	
Titoli di cultura per coadiutori e assistenti amministrativi: 12 Numero di diplomi di scuola superiore (punto 4 - allegato A1)		
per coadiutori, assistenti amministrativi e direttori di ragioneria: 13 Numero di diplomi di laurea (punto 4 – allegato A1)		_
per tutti i profili 14 Numero di specializzazioni post-laurea e dottorato di ricerca i (punto 4 – allegato A1)		
SEZIONE C - ALTRE INDICAZIONI		
Precedenza per il rientro nell'istituzione di ex titolarità 16 Istituzione da cui l'aspirante è stato trasferito perché perdente posto nell'ultimo quinquennio	_	
Precedenze 17 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 483 D. L.vo 297/ 94)?	Si	No
18 L'aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21, comma 2, L.104/ 92 o prevista per i docenti emodializzati, art. 61, L.270/ 82?	Si	No
19 Provincia in cui l'aspirante, essendo domiciliato con il portatore di handicap (figlio anche in affidamento e coniuge ai sensi dell'art. 33 della L. 104/ 92), usufruisce della precedenza prevista dall'art. 8 del C. C. N. D. sulla mobilità		
20 Provincia limitrofa a quella prevista dalla casella 19, in cui l'aspirante usufruisce della precedenza		
 21 Provincia in cui l'aspirante, portatore di handicap in situazione di gravità, (art. 33 - comma 6 - della L. 104/92) intende usufruire della precedenza 22 L'aspirante usufruisce della precedenza perché coniuge convivente di personale militare o perché percepisce indennità di pubblica sicurezza? 	Si	No
SEZIONE D - DOCUMENTI ALLEGATI Allegati nº allegati 1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
SEZIONE E - PREFERENZE Sedi di preferenza 1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

8.

	firma	
ONE E - PREFERENZE tuali altre sedi di preferei	a	
	36.	
	38	
	39.	
	40.	
	41	
	42	

	•	

	60.	

<u>DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO</u>

Il/La sottoscritto/a dichiara: - di aver assunto effettivo servizio nel profilo professionale di attuale appartenenza dal; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni: dal				
	ANNO	DAL	AL	ISTITUZIONE
anni di servizio prestato successivamente alla assunzione a tempo indeterminato nel profilo di appartenenza (1) anni				
di servizio non di ruolo o di altro ruolo (2)				
annidi anzianità di servizio nelle istituzioni e nel profilo di attuale titolarità (3)				
Data				FIRMA

⁽¹⁾ E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

⁻ Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell' art. 8 della Legge 463/78.

⁻ Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;

⁻ Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R 31/5/74, n. 420;
- I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaborato amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
- (2) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
- il servizio non di ruolo ivi compreso quello militare prestato in costanza di rapporto di impiego (CCND art. 5, comma 3) nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura prevista dall'art. 4 comma 13, del D.P.R. 399/88. Sono valutabili anche i sevizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge:
- (3) La continuità del servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata all'interessato con apposita dichiarazione redatta secondo l'allegato A 1 all' O.M. sulla mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione pertanto sia il periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Consequentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.